

## **PATTI PARASOCIALI**

**tra**

**Comune di Cesena**, con sede in Cesena, Piazza del popolo n. 10, C.F. 00143280402 per il quale interviene il Sig. Lucchi Paolo nella sua qualità di Sindaco, nato a Cesena il 01 ottobre 1964, in virtù dei poteri conferitigli, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale, debitamente autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del

**e**

**Comune di Forlì**, con sede in Forlì, Piazza A.Saffi, n.8, C.F. ....per il quale interviene il Sig. nella sua qualità di Sindaco, nato a il, in virtù dei poteri conferitigli, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale, debitamente autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del

**e**

**Comune di Predappio**, con sede in Predappio, Piazza S. Antonio n. 3 - C.F. ....per il quale interviene il Sig. nella sua qualità di Sindaco, nato a il, in virtù dei poteri conferitigli, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale, debitamente autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del

**e**

**Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini**, con sede in Forlì C.so della Repubblica n. 5 C.F. ....per il quale interviene il Sig. nella sua qualità di ..... nato a il, in virtù dei poteri conferitigli, domiciliato per la carica presso ..... debitamente autorizzato in forza della deliberazione n. del e ai sensi .....

**E**

1

**Provincia di Forlì Cesena**, con sede in Forlì, Piazza G.B Morgagni n. - C.F. ....per il quale interviene il Sig. nella sua qualità di Presidente, nato a il, in virtù dei poteri conferitigli, domiciliato per la carica presso, debitamente autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Provinciale n. del

(di seguito congiuntamente le "**Parti**")

### **PREMESSO CHE**

- con atto ai rogiti del Notaio di in data rep.n., è stata costituita, la società "SER.IN.AR Società consortile per azioni (di seguito 'Società');
- la Società è soggetta alla disciplina del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 (T.U.) e ai sensi dell'art. 11, terzo comma, T.U., “l'organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea della società con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri”;
- con delibera dell'assemblea ordinaria del 28.06.2018 ha motivato le ragioni per optare a favore di un consiglio di amministrazione composto da cinque membri;
- con atto ai rogiti del di Forlì in data rep.n. , la Società ha modificato lo statuto sociale, adeguandolo alla normativa, prevedendo espressamente, che l'amministrazione della società può essere attribuita, alternativamente, ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque componenti o ad un Amministratore Unico, ai sensi della citata normativa;
- al fine di assicurare la partecipazione di tutti gli enti pubblici alla gestione della Società, le parti ritengono opportuno disciplinare, nel loro rispettivo specifico interesse, nonché nell'interesse della Società, la governance della medesima, nonché le altre questioni appresso indicate, impegnandosi a perseguire con sforzi

adeguati e comportamenti improntati alla massima correttezza, diligenza e buona fede, gli interessi comuni.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti, come sopra costituite, convengono quanto segue.

### **Articolo 1 - Premesse**

1.1 Le Premesse costituiscono parte essenziale ed integrante dei presenti Patti Parasociali ad ogni effetto e conseguenza di legge.

### **Articolo 2 - Oggetto**

2.1 Le Parti convengono di attribuire ai presenti Patti Parasociali natura vincolante in ordine alle decisioni che essi saranno chiamati ad assumere, nelle sedi competenti, e in prima istanza in assemblea.

2.2 Gli obblighi assunti con i presenti Patti non possono condurre, in alcun caso, ad assumere decisioni in contrasto con l'interesse sociale, o con i principi propri dell'ordinamento delle società di capitali in generale e delle società a partecipazione pubblica in particolare.

2.3 I presenti Patti costituiscono tutte le intese esistenti tra le Parti in ordine alle modalità di formazione e funzionamento degli Organi della Società.

### **Articolo 3 – Scelta del modello amministrativo**

3.1 Ricorrendo le condizioni di legittimità previste nell'art.11 terzo comma, T.U., le Parti si impegnano a votare in assemblea a favore della nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

## **Articolo 4 – Disciplina della nomina dell'Amministratore Unico**

4.1 Non ricorrendo le condizioni per la nomina del Consiglio di Amministrazione, la elezione della persona che rivestirà la carica di Amministratore Unico, avverrà di comune intesa fra gli azionisti qualora una candidatura ottenga il consenso dei soci sottoscrittori dei presenti Patti che rappresentano almeno l'80% dell'intero capitale sociale.

4.2 Qualora non si raggiunga il quoziente di cui al comma che precede, la designazione della persona che rivestirà la carica di amministratore unico spetta, a rotazione:

a) al Comune di Cesena,

b) al Comune di Forlì.

4.3 Le Parti si impegnano a nominare, mediante il voto espresso in assemblea, la persona designata in applicazione del criterio sopra stabilito, per la durata di un mandato di tre esercizi.

4.4 Qualora, in pendenza del mandato, si verifichi una causa di cessazione dall'incarico dell'Amministratore Unico nominato in applicazione del criterio sopra convenuto, la designazione del sostituto, per una durata pari a quella residua di durata del mandato dell'Amministratore Unico cessato, spetta al socio che aveva designato l'Amministratore cessato (esempio: l'Amministratore Unico designato dal Comune X si dimette alla scadenza del secondo esercizio di carica; la designazione del sostituto spetta al Comune X, e il nuovo amministratore dovrà essere nominato per un solo esercizio).

4.5 La designazione per il mandato successivo, anche non consecutivo, di tre esercizi, spetta al socio che non ha designato l'ultimo Amministratore Unico in carica, secondo il criterio di rotazione convenuto nell'art.4.2.

4.6 Per “mandato successivo” si intende il primo mandato, anche non consecutivo, nel quale, per qualunque ragione (e quindi sia per obbligo di legge sia per scelta

volontaria dei soci) si debba procedere alla nomina di un Amministratore Unico, anche se non in continuità temporale con l'ultimo mandato durante il quale l'amministrazione era affidata ad un Amministratore Unico (esempio: durante il mandato costituito dagli esercizi degli anni x, y, w la società era stata amministrata da un Amministratore Unico designato dal socio X; seguono due mandati durante i quali la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione; qualora nel mandato successivo alla scadenza del Consiglio di Amministrazione si debba nominare un Amministratore Unico, la designazione spetterà al socio Y.

### **Articolo 5 – Disciplina della nomina del Consiglio di Amministrazione**

5.1 Qualora ricorrano le condizioni e sia nominato il Consiglio di Amministrazione, in osservanza a quanto pattuito nell'art.3.1, le Parti convengono che i cinque componenti dell'organo amministrativo saranno così designati:

- a) uno dal Comune di Cesena,
- b) uno dal Comune di Forlì, anche in rappresentanza del Comune di Predappio;
- c) uno dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Romagna Forlì-Cesena e Rimini congiuntamente alla Provincia di Forlì - Cesena
- d) uno ciascuno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì;

Per assicurare la parità di genere, l'equilibrio sarà garantito sia rispetto alle designazioni degli enti pubblici sia rispetto a quelle dei privati.

5.2 Le parti si impegnano a votare in assemblea i nominativi proposti in applicazione di tale criterio: a tal fine verrà composto e sottoposto preventivamente ai soci un elenco dei nominativi selezionati con il criterio sopra convenuto.

5.3 In caso di cessazione dalla carica di un amministratore, per qualunque causa, in pendenza di mandato, si applicheranno i criteri di designazione sopra pattuiti fino a

scadenza naturale del mandato dell'organo in carica. La presente pattuizione vincola i soci con riferimento alla delibera assembleare di sostituzione dell'amministratore cessato ai sensi dell'art.2386 c.c..

5.4 Le Parti si impegnano ad applicare e rispettare il criterio della turnazione con riferimento alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. A tal fine le Parti si impegnano ad avviare la turnazione come segue e quindi ad eleggere:

1) Presidente del primo Consiglio di Amministrazione nominato successivamente all'approvazione dei presenti Patti parasociali il consigliere di amministrazione designato dal Comune di Cesena;

2) Presidente per il mandato successivo, anche non consecutivo, di carica di un Consiglio di Amministrazione il consigliere di amministrazione designato dal Comune di Forlì;

3) Presidente per il terzo mandato successivo, anche non consecutivo, di carica di un Consiglio di Amministrazione il consigliere di amministrazione designato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Romagna Forlì-Cesena e Rimini congiuntamente alla Provincia di Forlì - Cesena.

5.5 Anche con riferimento alla regola di turnazione nella nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la nozione di "mandato successivo", *mutatis mutandis*, è equivalente a quella stabilita nell'art.4.6.

## **Articolo 6 – Disciplina della nomina del Collegio Sindacale**

6.1 Le Parti convengono che i componenti del Collegio Sindacale saranno così designati:

1) un Sindaco Effettivo dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Romagna Forlì-Cesena e Rimini congiuntamente alla Provincia di Forlì - Cesena;

2) un Sindaco Effettivo dal Comune di Forlì anche in rappresentanza del Comune di Predappio o dal Comune di Cesena;

3) un Sindaco Effettivo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì o dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena;

4) un Sindaco Supplente dal Comune che non ha nominato il sindaco effettivo;

5) un Sindaco Supplente dalla Fondazione che non ha nominato il Sindaco effettivo;.

6.2 La nomina del Presidente del Collegio Sindacale spetterà alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Romagna Forlì-Cesena e Rimini insieme alla Provincia di Forlì - Cesena .

6.3 Le parti si impegnano a votare in assemblea i nominativi proposti secondo tale criterio: a tal fine verrà composto e sottoposto preventivamente ai soci un elenco dei nominativi selezionati con il criterio sopra convenuto.

A rotazione i Comuni e le fondazioni nomineranno un sindaco effettivo e uno supplente.

### **Articolo 7 — Modificazioni dei patti parasociale**

7.1 Nessuna modifica o integrazione dei presenti Patti sarà efficace, a meno che non risulti da atto scritto firmato da tutti gli aderenti

7.2. I presenti Patti vincolano le Parti nonché i soggetti che per legge succedano nella posizione di parte ad una delle Parti.

### **Articolo 8 - Penali**

8.1 Il contraente inadempiente in tutti i casi di inadempimento di cui agli articoli 4,5 e 6 sarà tenuto al pagamento di una penale di € 25.000.

### **Articolo 9 - Durata**

9.1 I Soci convengono di fissare la durata dei presenti Patti e di tutte le pattuizioni in essi stabiliti in cinque anni con decorrenza dalla data di efficacia, coincidente con

la data dell'ultima sottoscrizione da parte degli aderenti.

9.2 È escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà, espressa in forma scritta, degli enti sottoscrittori.